

<b>telefono</b>	+41 91 816 59 41	Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità Divisione della salute pubblica
<b>fax</b>	+41 91 816 59 49	
<b>e-mail</b>	dss-ufc@ti.ch	
<b>sito internet</b>	<a href="http://www.ti.ch/pharma">www.ti.ch/pharma</a>	
<b>Funzionario incaricato</b>	P. Livio	<b>Ufficio del farmacista cantonale 6850 Mendrisio</b>
Telefono	+41 91 816 59 41	
e-mail	pierfranco.livio@ti.ch	

## Alle farmacie del Canton Ticino

6 maggio 2002



pv

circolare 1-2002

### NOTA INFORMATIVA PER LE FARMACIE

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

vi informo su alcune tematiche d'attualità oggetto di vostre richieste.

➤ **Riconoscimento del diploma di farmacista conseguito nei paesi dell'UE o dell'AELE**

Con la prossima entrata in vigore degli accordi bilaterali i cittadini svizzeri e quelli europei già operanti nel nostro Paese potranno chiedere all'UFSP, Sezione degli esami federali per le professioni mediche, il riconoscimento del loro diploma di farmacista ottenuto nei citati paesi. Una volta ottenutolo potranno rivolgersi all'Ufficio di Sanità del DSS di Bellinzona per domandare l'autorizzazione di libero esercizio. Vi allego il Formulario di domanda dell'UFSP (per ulteriori informazioni ☎ 031 / 322 21 11).

➤ **Riconoscimento delle prescrizioni di stupefacenti dei medici di Campione d'Italia da parte delle farmacie del Canton Ticino**

In data 27 dicembre 2001 vi ho informati che in base alla Convenzione del 1997 fra il nostro Governo e le Autorità italiane, potevano essere onorate le ricette di stupefacenti dei seguenti medici di Campione:

- dott. Antonio Mercurio,
- dott. Gianfranco Petrillo,
- dott. Alberto Salmoiraghi.

Ci è stato ora comunicato che il **dott. Petrillo è stato sostituito dalla dott.ssa Miriam Della Rossa**. Vi invito quindi a onorare le ricette di quest'ultima assieme a quelle del dott. Mercurio e del dott. Salmoiraghi.

➤ **Legge federale sugli agenti terapeutici (LATER) - Vendita di specialità farmaceutiche non omologate da Swissmedic - Dispensazione**

Con la circolare del 30 novembre 2001 vi ho informato circa le principali novità che la LATER comporta per i farmacisti. Con l'OFCT, in data 31 gennaio u.s., è stata inoltre organizzata una serata informativa a tal riguardo. Riassumo alcuni punti di vostro interesse, sottolineando tuttavia che per un'informazione più completa e precisa occorre evidentemente fare riferimento ai relativi testi di legge e che il Cantone, vista la sua particolare situazione transfrontaliera, rimane in attesa di una risposta di Swissmedic per le necessità dei nostri pazienti (svizzeri od esteri che siano).

Specialità non omologate da Swissmedic

- prescritte da medici svizzeri: il farmacista può onorare la ricetta se il medico prescrivente ha ottenuto l'autorizzazione di Swissmedic (per le relative domande l'Istituto ha allestito degli appositi formulari). La procedura in uso attualmente prevede che sia il medico ad inoltrare la domanda. **NOVITÀ:** Conformemente a quanto previsto dalla LATER, Swissmedic estenderà detta facoltà anche ai farmacisti. Modalità e termini, non ancora noti, verranno comunicati da Swissmedic.
- prescritte da medici esteri: Swissmedic ha finora adottato la soluzione che possono essere onorate solo le ricette per pazienti esteri (viaggiatori, turisti) già in cura con prodotti autorizzati nel loro paese d'origine. Il farmacista può importare o acquistare da grossisti detti prodotti e venderli senza autorizzazione di Swissmedic\*. È tenuto a conservare i relativi giustificativi di compravendita per un periodo di 5 anni. Swissmedic fa riferimento al riguardo all'art. 36 cpv. 1 della LATER, art. che contempla la possibilità per singole persone di procurarsi per il proprio fabbisogno dei medicinali dall'estero.

Dispensazione di medicinali (omologati o non omologati da Swissmedic)

Da ricordare:

- *l'obbligo del farmacista di offrire le proprie prestazioni allorché il paziente si trova in stato di necessità, di messa in pericolo della sua salute (clausola d'urgenza);*
- *devono essere rispettati i diritti dei pazienti di usufruire di cure scientificamente riconosciute (art. 5 Legge sanitaria) ed osservate le norme delle scienze mediche e farmaceutiche (art. 20 cpv. 1 LATER);*
- *l'entrata in vigore delle nuove disposizioni federali che sottopongono a ricetta di medico svizzero gli stupefacenti parzialmente esclusi dalle misure di controllo (benzodiazepine, barbiturici, anoressizzanti, ecc.);*
- *la non validità di ricette di medici esteri per prodotti per i quali non sono abilitati alla prescrizione;*
- *le disposizioni per il doping;*
- *le norme comportamentali per i medicinali a rischio.*

➤ **Case per anziani sussidiate, approvvigionamento e assistenza farmaceutica**

Il contratto CdS-OFCT per l'approvvigionamento di farmaci viene a scadenza il prossimo 30 giugno. L'Associazione dei Direttori delle case (ARODEMS) ha chiesto infatti l'annata scorsa che, a causa del nuovo sistema di remunerazione e relative clausole contrattuali, fosse di-

---

\* Non vale per medicinali che contengono organismi geneticamente modificati e medicinali immunologici ad uso veterinario.

sdetto anticipatamente. L'OFCT ha in seguito informato le farmacie sulla scala degli sconti transitoriamente in uso.

ARODEMS e associazioni interessate hanno espresso il desiderio che non debba più essere il Cantone ad occuparsi in primis di questa problematica in quanto il finanziamento delle circa 45 case sussidiate è ora quasi esclusivamente di competenza comunale: ai comuni quindi decidere sul da farsi.

Da parte nostra abbiamo comunque reso attenti gli interessati che:

- per le case medio-piccole (la stragrande maggioranza) il sistema d'approvvigionamento che ci appare più idoneo riflette sostanzialmente il modello tuttora in uso. Permette infatti di creare un rapporto con il farmacista (che corregge le comande, consiglia in caso di bisogno, legge le ricette ed è a disposizione per situazioni particolari). Dal profilo economico, considerate le nuove condizioni dei grossisti e il fabbisogno di questi istituti, il sistema risulta inoltre oltremodo economico;
- per le case con consumi molto elevati l'approvvigionamento tramite grossista e l'assistenza diretta di un farmacista appare la soluzione più idonea.

Da quanto mi risulta gli orientamenti sono invece quelli di approvvigionarsi tramite grossista per tutti gli istituti; quest'ultimi dovrebbero essere assistiti da un farmacista. ARODEMS sta allestendo al riguardo dei contratti tipo e relativi mansionari. I comuni procederanno poi, secondo le indicazioni delle associazioni interessate, a dei concorsi. Il sistema di forniture a rotazione, introdotto per equità di trattamento ma che ha dato luogo ad incomprensioni, sarà rimpiazzato da altre modalità di scelta comunale. Gli eventuali sconti, conformemente alla Legge sui cartelli, non potranno più essere prestabiliti.

Il nostro Ufficio non si assume responsabilità qualora i cambiamenti in atto non dovessero portare agli obiettivi di risparmio e di miglioramento d'assistenza ipotizzati. Obiettivi che comunque auguriamo. Temiamo per il breve tempo a disposizione per i cambiamenti, rispettivamente per le conseguenze per le piccole e medie strutture.

Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno garantito un buon servizio alle case, garantendo inoltre un approvvigionamento rapido dei prodotti. La spesa farmaceutica in questi istituti è risultata tra l'altro inferiore ai dati pubblicati per il resto della Svizzera.

Mi tengo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e vi porgo i miei più cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Allegato: formulario UFSP

Copia per conoscenza:

- signor Paul. J. Dietschy, Swissmedic, Erlachstrasse 8, 3000 Berna 9.
- signor Flavio Guidotti, Ufficio di sanità, Sezione sanitaria, Divisione della salute pubblica, Via Orico 5, 6500 Bellinzona.